

**LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE E SUI COMPENSI RELATIVI
ALLE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO**

Approvate dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia in data 18.02.2005

Ratificate dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano nella seduta del 23.02.2005

Sostituisce la precedente delibera del Consiglio dell'Ordine del 29 ottobre 2003

Dopo un periodo di affinamento abbastanza lungo prendono luce le seguenti: linee guida sulle procedure e sui compensi, che hanno lo scopo di raccogliere in un solo testo le molteplici prestazioni che possono essere conferite ad un ingegnere nello specifico campo della sicurezza antincendi suddividendole in tre diverse categorie:

*la categoria denominata **A** relativa alla richiesta del parere di conformità*

*la **B** per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi*

*la **C** per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi.*

Le presenti note hanno il compito di introduzione e spiegazione delle varie scelte adottate e l'obiettivo di fornire ai colleghi alcune indicazioni per il loro utilizzo pratico, eventualmente facendo riferimento alla stessa indicazione o numerazione adottata nella tariffa professionale..

Generalità

- *Nelle linee guida si preferisce l'uso della definizione di "ingegneria antincendio" e non più di "prevenzione incendi" (terminologia ancora diffusa) per evidenziare come il complesso delle scelte tecniche operi non solo in ordine alla prevenzione ma anche alla protezione.*
- *Questa nuova edizione definisce in termini numerici la quantificazione del compenso, evitando di rifarsi ad un concetto di mero riferimento per una valutazione a discrezione come nelle precedenti revisioni. Le precedenti revisioni avevano tra l'altro anche il compito di test di validazione del modello di determinazione proposto.*
- *Contempla una parte comune alle tre diverse fasi di prestazione riguardante gli oneri non compresi e gli incarichi congiunti.*
- *La formulazione di queste linee guida proviene da una attenta e reiterata operazione di verifica ed aggiustamento e recepisce anche le osservazioni giunte dai colleghi nel periodo di inchiesta che iniziata a gennaio 2004 è terminata a fine giugno 2004.*



A – Richiesta del parere di conformità.

Generali

- Viene riconfermato il principio sancito sia dalla legge 143 del 02.03.1949 che dal più recente Decreto 4 aprile 2001, di tarare il compenso dovuto al professionista con l'entità economica delle opere oggetto di verifica e/o progetto e di mitigare l'aumento con un andamento decrescente; in tale senso opera l'elevazione a potenze inferiori dell'unità (nel nostro caso a 0,71) che riproduce l'andamento decrescente sopra ricordato.
- L'adozione, nella formula di calcolo di quanto dovuto al professionista, del parametro "rischio-complessità" assunto pari all'indice di severità determinato dal Ministero dell'Interno (di cui si unisce la relativa tabella) consente di modulare l'entità del compenso secondo gli stessi principi adottati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- Si è inserito il meccanismo di adeguamento automatico del compenso con le variazioni del costo della vita con un fattore di moltiplicazione A dato dal rapporto fra l'indice Istat del gennaio dell'anno in corso e quello del gennaio 2000 pari a 110,5 .

Particolari

- Nella fase **A1.3.1** si segnala, nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, come sia necessario integrare la relazione con la valutazione anche matriciale del rischio.
- Nella fase **A1.3.3** si indica, come completamento esplicativo di quanto elaborato dal professionista, la necessità di produrre dettagliato elenco delle opere di adeguamento antincendio con descrizione ed individuazione tipologica in apposite tavole di riferimento: si tratta di un ulteriore compito del professionista che contribuisce alla chiarezza per la successiva realizzazione delle opere necessarie per l'adeguamento antincendio.
- Nel capitolo **A2 Compensi** occorre chiarire come operare, nella determinazione di quanto dovuto, nel caso in cui si abbiano le medesime attività ripetute come ad esempio più Centrali termiche (attività 91) nello stesso complesso. Per l'esempio citato si dovrà calcolare il compenso p_i per ogni singola attività 91 e provvedere poi alla loro somma come recita la formula generale : $C_{prog.VVF} = (F + \sum_i p_i) \times A$
- Sempre nello stesso capitolo **A2 Compensi** è opportuno, in aggiunta alla nota già presente, specificare meglio il principio di valutazione del parametro di estensione S per le attività che presentano aree ripetute ed uguali, o piani identici come ad esempio scuole, ospedali, alberghi, uffici eccetera. In questi casi il valore di S è la somma delle aree non uguali, queste partecipano singolarmente solo nella misura del 15%. Inoltre per valori particolarmente elevati di S (superiori a 10.000) si applica una ulteriore riduzione considerandone solo il 20%.

B – Richiesta rilascio del certificato di prevenzione incendi

Generali

- Vengono confermati gli stessi principi già richiamati per la Richiesta del parere di conformità ed in particolare quanto precisato in ordine al fattore di moltiplicazione A secondo l'indice Istat.
- L'espletamento degli incarichi previsti nel capitolo **B** prevedono l'esistenza a mani del professionista di un progetto approvato positivamente dai Vigili del Fuoco o comunque di un insieme di elaborati redatti e completati con lo stesso spirito. L'assenza del progetto a cui riferirsi impedisce il corretto svolgimento dell'incarico professionale a meno che in altra forma il Committente non fornisca preventivamente le stesse informazioni che il progetto doveva contenere.

Particolari

- Nel capitolo **B1.1** "Elencazione opere di adeguamento antincendio" si è voluto precisare la prestazione professionale già prevista nella fase **A 1.3.3** e che quindi normalmente non dovrebbe essere richiesta per quelle prestazioni professionali che si sono sviluppate secondo la formulazione indicata nelle linee guida.

- Nel capitolo **B1.2** “Coordinatore di sicurezza antincendio” si sono indicate le prestazioni professionali di direzione lavori nella specificità antincendio; è evidentemente prestazione che potrebbe essere svolta già dall’usuale figura di Direttore dei Lavori che abbia competenza ed esperienza nello specifico campo antincendio, riconoscendogli però un incremento dell’usuale compenso per il maggior impegno richiesto (vedasi la nota al punto **B 2.2**).
- Nel capitolo **B2** “Compensi” si sono ipotizzate varie possibilità di prestazioni professionali di cui può venire incaricato anche uno stesso professionista: in questi casi i compensi per le singole prestazioni godono di alcune riduzioni per tener conto della conoscenza ormai acquisita della situazione. Mentre si rimanda alla formulazione dei singoli compensi per la valutazione delle riduzioni, si ritiene di più facile lettura l’allegata tabella d’esempio alla pagina finale di queste note.

Si ringraziano i colleghi dei gruppi di prevenzione incendi di Milano e Lombardia (PIO Milano e PIO Lombardia) che insieme ai colleghi della FIOPA (Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e Valle d’Aosta) e della Consulta hanno validamente collaborato alla stesura e revisione del testo. Si estende il ringraziamento a tutti quei colleghi che con i loro commenti ed annotazioni hanno permesso nei mesi dal gennaio a giugno 2004 di testare le linee guida e di apportare alcune modifiche ed integrazioni sino alla veste attuale.

Estratto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04/05/1998

Cod. individuazione attività	Attività soggette	Parametro rischio-complexità H
1.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	6
2.	Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h - impianti	6
	- cabine	2
3.	Depositi e rivendite di gas combustibile in bombole: a)compressi: - per capacità complessive superiori a 0,75 m ³	2
	b)disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi superiori a 75 kg	2
4.	Depositi e rivendite di gas combustibile in serbatoi fissi a)compressi: - per capacità complessive superiore a 0,75 m ³	2
	b)disciolti o liquefatti: - per quantitativi complessivi superiori a 0,3 m ³	2
5.	Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi a)compressi per capacità complessive superiori a 3 m ³	4
	b)liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 m ³	4
6.	Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	8
7.	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione - impianti singoli	6
	- impianti misti (gpl e metano)	8
8.	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	4
9.	Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	4
10.	Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi	6
11.	Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	4
12.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (con punto di infiammabilità fino a 65°C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	6
13.	Stabilimenti ed impianti dove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m ³	6
14.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili	6
15.	Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato per capacità geometrica complessiva superiore a 0,5 m ³	2
16.	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale per capacità geometrica complessiva superiore a 0,2 m ³	2
17.	Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m ³	2
18.	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio	4

19.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg	4
20.	Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi superiori a 500	2
21.	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti	4
22.	Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume con capacità superiore a 0,2 m ³	2
23.	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali e animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m ³	6
24.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940 n° 635 e successive modificazioni ed integrazioni nonché perossidi organici	8
25.	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai DD.MM. 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni	2
26.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori	8
27.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi organici	8
28.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili	8
29.	Stabilimenti ed impianti ove si producono acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno	8
30.	Fabbriche e depositi di fiammiferi	8
31.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquiossido di fosforo	6
32.	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	6
33.	Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	6
34.	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektroli ed altre leghe ad alto tenore di magnesio	6
35.	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	6
36.	Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	6
37.	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	6
38.	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero	6
39.	Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	6
40.	Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	6
41.	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li.	6
42.	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	6
43.	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria delle carta con quantitativi superiori a 50 q.li	3
44.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche pellicole cinematografiche radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li.	4
45.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg.	4

46.	Depositi di legnami di costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sugheri ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30-11-1983 con quantitativi superiori a 500 q.li	3
47.	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 50 q.li:	5
48.	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali ed artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi superiori a 50 q.li:	5
49.	Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle con oltre 25 addetti	4
50.	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	4
51.	Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive	4
52.	Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	4
53.	Laboratori di attrezzature e scenografie teatrali	4
54.	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	4
55.	Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	4
56.	Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	4
57.	Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	4
58.	Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	3
59.	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici ed intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili.	6
60.	Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	4
61.	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	6
62.	Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	4
63.	Centrali termoelettriche	8
64.	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	2
65.	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici valvole elettriche, ecc.	6
66.	Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	6
67.	Stabilimenti ed impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	6
68.	Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	8
69.	Cantieri navali con oltre 5 addetti	8
70.	Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre 5 addetti	8
71.	Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre 5 addetti	8
72.	Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti	2
73.	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti	6
74.	Cementifici	6
75.	Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185)	4
76.	Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n° 185)	4

77.	Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n° 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n° 1704)	4
78.	Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	4
79.	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1 lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n° 1860)	4
80.	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego; impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	10
81.	Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	4
82.	Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti	4
83.	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	4
84.	Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto	4
85.	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	4
86.	Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti - letto	4
87.	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi	4
88.	Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m ²	4
89.	Aziende ed uffici nei quali sino occupati oltre 500 addetti	6
90.	Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n° 1564	8
91.	Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h	2
92.	Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero nautanti, ricovero aeromobili	2
93.	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre 5 addetti	4
94.	Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m	2
95.	Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n° 1497	2
96.	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n° 886	8
97.	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm	8

TABELLA ESEMPLIFICATIVA COMPENSI PER PLURALITA' DI INCARICHI

Prestazione	Progetto parere di conformità	Direzione Lavori (il compenso viene determinato con altra tariffa)	B.1.2 - Coordinatore di sicurezza antincendio	B.1.5 - Responsabile richiesta CPI sino alla presentazione : da B1.5.1 a B1.5.3 compreso	B.1.5 - Responsabile richiesta CPI sino alla DIA _{VVF} : da B1.5.1 a B1.5.5 compreso
	$C_{prog. VVF}$	si	$425 x A + 0,68 x C_{prog. VVF} x D$	$400 x A + 0,28 x C_{prog. VVF} x D$	no
	$C_{prog. VVF}$	si	$425 x A + 0,68 x C_{prog. VVF} x D$	compresa nella successiva	$700 x A + 0,49 x C_{prog. VVF} x D$
	$C_{prog. VVF}$	si	$425 x A + 0,68 x C_{prog. VVF} x D$	no	no
	$C_{prog. VVF}$	si	no	$500 x A + 0,35 x C_{prog. VVF} x D$	no
	$C_{prog. VVF}$	si	no	compresa nella successiva	$1.000 x A + 0,7 x C_{prog. VVF} x D$
	$C_{prog. VVF}$	si	no	no	no
	$C_{prog. VVF}$	no	$850 x A + 1,36 x C_{prog. VVF} x D$	$400 x A + 0,28 x C_{prog. VVF} x D$	no
	$C_{prog. VVF}$	no	$850 x A + 1,36 x C_{prog. VVF} x D$	compresa nella successiva	$700 x A + 0,49 x C_{prog. VVF} x D$
	$C_{prog. VVF}$	no	$850 x A + 1,36 x C_{prog. VVF} x D$	no	no
	$C_{prog. VVF}$	no	no	$500 x A + 0,35 x C_{prog. VVF} x D$	no
	$C_{prog. VVF}$	no	no	compresa nella successiva	$1.000 x A + 0,7 x C_{prog. VVF} x D$
	$C_{prog. VVF}$	no	no	no	no
	no	si	$500 x A + 0,8 x C_{prog. VVF} x D$	$400 x A + 0,28 x C_{prog. VVF} x D$	no
	no	si	$500 x A + 0,8 x C_{prog. VVF} x D$	compresa nella successiva	$700 x A + 0,49 x C_{prog. VVF} x D$
	no	si	$500 x A + 0,8 x C_{prog. VVF} x D$	no	no
	no	si	no	$500 x A + 0,35 x C_{prog. VVF} x D$	no
	no	si	no	compresa nella successiva	$1.000 x A + 0,7 x C_{prog. VVF} x D$
	no	si	no	no	no
	no	no	$1.000 x A + 1,6 x C_{prog. VVF} x D$	$400 x A + 0,28 x C_{prog. VVF} x D$	no
	no	no	$1.000 x A + 1,6 x C_{prog. VVF} x D$	compresa nella successiva	$700 x A + 0,49 x C_{prog. VVF} x D$
	no	no	$1.000 x A + 1,6 x C_{prog. VVF} x D$	no	no
	no	no	no	$500 x A + 0,35 x C_{prog. VVF} x D$	no
	no	no	no	compresa nella successiva	$1.000 x A + 0,7 x C_{prog. VVF} x D$

Legenda: la tabella va letta per righe nella completezza delle 5 colonne: ogni riga rappresenta una possibile situazione di incarichi conferiti allo stesso professionista. In ogni cella, quando non compare “no”, “si”, “compresa nella successiva”, viene indicato il compenso relativo secondo la formulazione adottata nelle presenti linee guida.

Quando nella casella compare “ no “significa che la relativa prestazione non viene svolta dallo stesso professionista.

Quando viene riportata una formula di calcolo vuol dire che la prestazione viene effettuata e la formula ne indica il relativo compenso.

La dicitura “compresa nella successiva ” evidenzia che la prestazione viene svolta in modo completo e valutata nella successiva colonna di destra.

Le formule di calcolo delle singole prestazioni tengono conto della contemporaneità delle prestazioni per lo stesso professionista secondo una lettura per righe estesa a tutte le 5 colonne presenti.

LINEE GUIDA AI COMPENSI RELATIVI

ALL'INGEGNERIA ANTINCENDIO

Le presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire :

A per la **richiesta del parere di conformità**

B per il **rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e Dichiarazione di Inizio Attività**

C per il **rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi**

e ne quantificano i relativi compensi.

ONERI NON COMPRESI NEI COMPENSI CALCOLATI

Dai compensi calcolati nelle successive sezioni **A**, **B** e **C** sono espressamente esclusi:

- i rilievi di qualunque natura e/o le relative restituzioni grafiche;
- l'acquisizione delle documentazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico ivi comprese le tavole, planimetrie, sezioni opportune ecc.;
- le eventuali prestazioni di progettazione delle opere di adeguamento e sistemazione ai fini della sicurezza dall'incendio;
- la direzione dei lavori;
- le certificazioni e/o perizie giurate se non espressamente richieste nell'incarico;
- i compensi accessori, come da artt. 4 e 6 della legge 02.03.1949 n. 143 e come da art. 3 del D.M. 04.04.2001.
- le procedure in deroga

Tali oneri saranno dunque valutati a parte.

INCARICHI CONGIUNTI

Quando l'incarico viene affidato a più professionisti (esperti in campi specifici) l'intero compenso risultante dall'applicazione delle successive disposizioni viene aumentato delle seguenti percentuali:

- per 2 professionisti + 50 %
- per 3 professionisti + 80 %
- per 4 o più professionisti + 100 %

A) RICHIESTA PARERE DI CONFORMITA'

Premesso che:

- l'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
 - "Gli Enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 1 (*tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni*) sono tenuti a richiedere al Comando (*Comando provinciale dei Vigili del fuoco*) l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti...."
- l'art. 1 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
 - "La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, ... va presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnico progettuale, in du-

plice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato n. 1 al presente decreto; ...”

- l'art. 18 del DPR n. 577 del 29.07.1982 (G.U. del 20.08.1982) recita:

“Procedure di prevenzione incendi.

Ai fini dell'approvazione di un progetto ... i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da liberi professionisti iscritti agli albi professionali

Nella fase preliminare di progettazione i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio”

Le presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine della presentazione ed approvazione di un progetto da parte del Comando VV.F., per il rilascio del parere di conformità per l'insediamento, la modifica, l'ampliamento o la ristrutturazione di attività soggetta a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni e quantificano i relativi compensi.

A1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni, in sede di elaborazione del progetto o di sua verifica, è schematizzata come segue.

A1.1 FASE PRELIMINARE GENERALE

- A1.1.1 Individuazione delle attività soggette alla luce del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni.
- A1.1.2 Verifica dell'ubicazione dell'insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.

A1.2 FASE NORMATIVA

- A1.2.1 Individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività.
- A1.2.2 Determinazione di disposizioni tecniche di prevenzione incendi laddove sia mancante o incompleta la norma specifica od interpretativa della stessa, tenendo conto di finalità e principi di base della riduzione delle probabilità di insorgenza dell'incendio e della limitazione delle sue conseguenze (art. 3 del D.P.R. n. 577/1982).
- A1.2.3 Verifica delle distanze di sicurezza esterne, interne, di protezione e di rispetto nonché dell'accessibilità ai mezzi di soccorso.

A1.3 FASE DI PROGETTAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

- A1.3.1 Adempimento di quanto indicato nell'allegato I al D.M. 04.05.1998 e come meglio precisato nel mod. PIN 1/a del Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La documentazione progettuale dovrà comprendere:
 - scheda informativa generale,
 - relazione tecnica,
 - elaborati grafici.Si possono presentare i seguenti casi:
 - attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera A dell'allegato I al D.M. 04.05.1998; integrandola con una valutazione del rischio, anche matriciale, alla luce del D.M. 10.3.1998;
 - attività regolate da specifiche disposizioni antincendio: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera B dell'allegato I al D.M. 04.05.1998;

- ampliamenti o modifiche di attività esistenti: in tale caso occorre riferirsi alle istruzioni di cui alla lettera C dell'allegato I al D.M. 04.05.1998.

A1.3.2 Relazione di valutazione del rischio residuo alla luce del D.M. 10.3.1998, salvo che la disposizione tecnica, se esistente, non la preveda.

A1.3.3 Elenco delle opere di adeguamento antincendio: devono essere previsti appositi elaborati grafici necessari per l'individuazione dei singoli interventi antincendio previsti nel progetto con allegata una sintetica descrizione degli stessi, tenendo conto anche delle eventuali prescrizioni riportate nel parere di conformità.

Alle fasi precedentemente individuate corrispondono le seguenti aliquote:

1.1	Fase preliminare generale	10 %
1.2	Fase normativa	20 %
1.3	Fase di progettazione tecnica antincendio	70 %

		100 %

A2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

Il compenso è dato dalla seguente formula:

$$C_{\text{prog.vvf}} = (F + \sum_i p_i) \times A$$

- $C_{\text{prog.vvf}}$ è il compenso professionale in € per il progetto antincendio (parere di conformità);
- F è la quota fissa indipendente dalla complessità dell'incarico e valutata in € 800,00;
- A = ISTAT / 110,5 è il coefficiente di aggiornamento ed è dato dal numero indice del costo della vita da adottarsi costante per ciascun anno, dato da quello del gennaio dell'anno in cui si svolge la prestazione professionale diviso per l'indice ISTAT del gennaio 2000 pari a 110,5; l'indice ISTAT per l'anno 2001 risulta pari a 113,9, per l'anno 2002 pari a 116,5, per l'anno 2003 pari a 119,6, per il 2004 pari a 122 e per l'anno 2005 pari a 123,9.
- p_i è il compenso relativo alla singola attività i -esima in € ; tale valore è dato dalla formula: $p_i = 8 \times (H \times S)^{0,71}$
- H parametro di rischio-complessità assunto pari al minimo delle ore indicate per ogni singola attività dall'allegato VI del Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998 (colonna relativa al parere di conformità del progetto);
- S parametro d'estensione: quando il valore calcolato come nel seguito precisato supera il valore di 10.000 si valutano gli esuberanti da tale limite solo nella misura del 20%.

 S è dato (*tranne che per le attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 63, 64, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97 e di deposito di cui al D.M. 16.02.1982*) dalla superficie in m² moltiplicata per il parametro q definito nel seguito; per attività all'aperto, o sotto tettoie, o di solo o prevalente deposito (con esclusione dell'attività 88 ove il parametro S ha un particolare valore come nel seguito definito), la superficie viene dimezzata;
- q parametro del carico d'incendio, è dato dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente):

carico d'incendio	q	carico d'incendio	q	carico d'incendio	q
30 kg/m ²	1,0	120 kg/ m ²	1,3	210 kg/m ²	1,6
60 kg/m ²	1,1	150 kg/ m ²	1,4	240 kg/m ²	1,7
90 kg/ m ²	1,2	180 kg/m ²	1,5	oltre 240	1,7

Valori particolari di **S**:

- **per le attività 1, 2 e 6:**

S = **P**/0,3 dove **P** è la quantità di gas (in Nm³/h se in ciclo ed in Nm³ se in deposito) sia se si tratti di gas combustibili che comburenti.

- **per le attività 3a, 4a, 4b e 5:**

S = **V** x 120 dove **V** è la capacità del deposito in Nm³ fino a 200 Nm³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

- **per l'attività 3b:**

S = **Q** dove **Q** è il quantitativo del deposito in kg fino a 400 kg mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

- **per le attività 7 e 18:**

S = 20 per ogni impianto (colonnina)

- **per le attività 15, 16, 17, 20, 22:**

S = **V** x 6 dove **V** è la capacità del deposito in m³ fino a 100 m³ mentre l'eventuale eccedenza sarà computata solo per 1/10

S sarà incrementato del 15 % nel caso di serbatoi fuori terra e di un ulteriore 15 % (sia nel caso di serbatoi interrati che fuori terra) per ogni serbatoio esistente oltre il primo.

- **per l'attività 63:**

S = **P** x 40 dove **P** è la potenzialità in MW sino a 10, per potenzialità maggiori **S** = 400 + (**P**-10) x 5

P sarà incrementato del 15 % per ogni generatore esistente oltre il primo.

- **per le attività 64 e 91:**

S = **P**/3 dove **P** è la potenzialità in kW

P sarà incrementato del 15 % per ogni generatore esistente oltre il primo.

- **per l'attività 88:**

S = (superficie del deposito) x **D**; dove **D** è un coefficiente riduttivo fornito dalla seguente tabella (per valori intermedi interpolare linearmente)

carico d'incendio	D	carico d'incendio	D	carico d'incendio	D
0 kg/ m ²	0,100	60 kg/ m ²	0,550	210 kg/ m ²	0,800
5 kg/ m ²	0,233	90 kg/ m ²	0,600	240 kg/ m ²	0,850
10 kg/ m ²	0,367	120 kg/ m ²	0,650	oltre 240 kg/ m ²	0,850
15 kg/m ²	0,500	150 kg/ m ²	0,700		
30 kg/ m ²	0,500	180 kg/ m ²	0,750		

- **per l'attività 92:**

S = somma della superficie coperta dei vari piani non identici ai fini antincendio dell'autorimessa con un massimo sino a 3.000 m², per i valori eccedenti questi verranno a sommarsi nella misura del 30%:

S sarà incrementato per ogni piano identico ulteriore al primo del 15 % della sua superficie.

- per l'attività 94:

$$S = (\text{somma della superficie coperta dei vari piani}) \times q/10.$$

- per l'attività 95:

$$S = (\text{numero dei vani ascensore o montacarichi} \times 20) + 50.$$

- per l'attività 97:

$$S = \varnothing \times L/4 \text{ dove } \varnothing \text{ è il diametro della tubazione in cm, } L \text{ è la lunghezza della condotta in km.}$$

Note

- Nel caso in cui la progettazione si estenda a zone (aree, volumi, stabilimenti, impianti) in cui siano presenti più attività (D.M. 16.2 1982), il compenso dovrà essere calcolato sull'attività prevalente (attività principale) presente e sommando i compensi per le attività secondarie moltiplicati per il fattore 0,1; tale situazione si presenta quando la stessa area o zona in cui si svolge una attività secondaria è già stata ricompresa in quella dell'attività principale. In tal caso la formula diviene:

$$C_{\text{prog.VVF}} = [F + P_{\text{principale}} + 0,1 \times (P_{\text{secondaria2}} + P_{\text{secondaria3}} + \dots + P_{\text{secondaria n}})] \times A$$

Dove $P_{\text{principale}}$ è il compenso relativo alla attività principale e $P_{\text{secondaria2}} \dots P_{\text{secondaria n}}$ sono i compensi relativi alle attività secondarie da 2 ad n.

- La formula di determinazione del compenso non è applicabile per l'attività 83 nel caso di attività sportive all'aperto e/o di manifestazioni temporanee ove si opererà a discrezione.
- Per le attività 84, 85, 86, 87 e 89 per S si intende la superficie coperta dell'attività, maggiorata da eventuali superfici di piani o parti di piano diversi a diversa destinazione d'uso rispetto al piano tipo. Inoltre S sarà maggiorata per ogni piano identico ulteriore al primo, del 15 % della sua superficie. Si precisa inoltre che per l'attività 87 la parte di area destinata a servizi e deposito, ai fini del compenso, dovrà essere equiparata a "prevalente deposito" e pertanto valutata dimezzata nella valutazione di S .
- Per eventuali situazioni particolari in cui le caratteristiche delle attività (così come definite ed elencate dal D.M. 16.2.1982 e successivi aggiornamenti, cioè quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) giustificano l'adozione di correttivi, sono ammesse le seguenti riduzioni o maggiorazioni della sola parte del compenso data da $\sum_i p_i$ dell'intero

$$C_{\text{prog.VVF}} = (F + \sum_i p_i) \times A$$

- sino a + 40% solo per le situazioni sotto individuate; l'aumento opera sulla singola attività p_i relativa;
 - attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio (così definite dal D.M. 4 maggio 1998):
 - attività che presentino rischi aggiuntivi come ad esempio quelli indotti dalla presenza di sostanze radioattive (attività 75, 76, 77, 79, 80) oppure produzione e deposito di sostanze esplosive od instabili (attività 24, 25, 26, 27, 28):
 - attività per le quali occorre cautela nei confronti di opere pregevoli per arte e storia (attività 90):
- sino a - 40% solo per le situazioni sotto individuate; la riduzione opera sulle singole attività p_i che presentano le seguenti particolarità:
 - esistenza di progetti antincendio approvati dal Comando dei Vigili del Fuoco (forniti dal Committente completi dell'intera documentazione al professionista) significativi per l'esistente situazione ai fini della sicurezza dal rischio da incendio con scelte e soluzioni confermate valide dal Committente; la riduzione deve essere graduata a seconda della coincidenza del precedente progetto con quello in fase di elaborazione come ad esempio:
 - -10% stessa configurazione planimetrica e tipologia attività
 - -20% se si presentano anche medesime caratteristiche di carico di incendio, resistenze al fuoco

- - 30% se inoltre gli affollamenti e le vie di esodo sono simili
- -40% se inoltre si adottano le stesse protezioni attive e procedure di emergenza.
- attività particolarmente estese (superfici superiori a 4.000 m²) che presentino però anche una ripetitività di problematiche e situazioni antincendio che consentano al professionista una definizione ripetuta delle caratteristiche di sicurezza dal rischio da incendio senza aggravarne l'impegno profuso;
- attività in cui il parametro d'estensione **S** raffiguri per eccesso la situazione dell'attività e quindi non sia correttamente rappresentativa del reale rischio comprendendo superfici ed aree non significative per il rischio di incendio (piazze, edifici non soggetti, eccetera...); in questi casi l'estensione **S** dovrebbe riferirsi alla sola area del rischio o semplicemente adottando la riduzione proposta nel limite sopra indicato.

B) RICHIESTA RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Premesso che:

- l'art. 3 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
 - "Completate le opere di cui al progetto approvato, gli Enti e i privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo"
 - "...l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio..."
- l'art. 2 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
 - "La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'art.3 del D.P.R. n. 37 Alla domanda sono allegati: a) copia del parere rilasciato... b) dichiarazioni e certificazioni... atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; ..."
- l'art. 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) prescrive che:
 - "La dichiarazione prevista dall'art.3, comma 5, del D.P.R. 12 gennaio 1998 n.37 è redatta ...secondo il modello riportato in allegato 3...."
- l'allegato 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) riporta:
 - "...alla citata istanza sono allegate le dichiarazioni e certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato.....
- sempre l'allegato 3 del D.M. 04.05.1998 (G.U. n. 104 del 07.05.1998) richiede la dichiarazione da parte del titolare:
 - "...che l'attività ... è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio."

le presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi e dell'inizio dell'attività ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e quantificano i relativi compensi.

B1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

B1.1 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

B1.1.1 Sopralluogo/ghi da parte del professionista negli ambienti interessati per verificare quali delle opere indicate negli elaborati (tavole, relazioni tecniche, ecc.) allegati alla richiesta di conformità siano da realizzarsi o da adeguarsi.

B1.1.2 Formulazione di un elenco delle opere di adeguamento antincendio sulla scorta di esistente parere di conformità (D.P.R. n. 37/1998): si intende l'individuazione grafica dei singoli interventi e la descrizione sintetica degli stessi.

Gli elaborati che deve fornire il professionista non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio ma devono consentire l'esatta identificazione e collocazione degli stessi proprio per una successiva opera di progettazione esecutiva (esclusa dalla presente prestazione).

B1.2 ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DIREZIONE LAVORI

B1.2.1 Assistenza al Direttore dei Lavori per la corretta attuazione dell'opera progettata nello specifico campo di prevenzione incendi secondo l'individuazione di cui all'elenco opere di adeguamento antincendio (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica resistenza al fuoco) e sulla scorta di specifici progetti esecutivi degli stessi.

B1.2.2 Determinazione delle varianti non significative per la sicurezza antincendio, tali cioè da non comportare una ripresentazione del progetto di conformità al comando VVF, necessarie per l'esecuzione degli interventi previsti nell'elenco e nei relativi progetti esecutivi specifici.

B1.2.3 Verifica delle singole opere di cui all'elenco con controllo della corrispondenza in opera rispetto sia ai progetti esecutivi specifici che agli elaborati allegati al parere di conformità ed all'elenco opere di adeguamento antincendio secondo quanto richiesto dalle procedure di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (con esclusione di elementi portanti e/o separanti con specifica resistenza al fuoco).

N.B.: La prestazione di Coordinatore di sicurezza antincendio (punto B.1.2) potrebbe essere svolta dallo stesso professionista che viene anche chiamato alla richiesta del Certificato di prevenzione incendi (punto B.1.5); in tale caso nella valutazione dei compensi (vedi punto seguente B.2.5) si deve tener conto di una certa ripetitività dell'incarico e quindi di una riduzione dell'impegno professionale.

B1.3 PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI

B1.3.1 Individuazione planimetrica ed altimetrica dei singoli elementi e loro numerazione con riferimento a tavole generali di inquadramento dell'area e/o dei piani.

B1.3.2 Relazione valutativa della resistenza al fuoco dei singoli elementi con identificazione univoca rispetto alla numerazione adottata nella individuazione di cui sopra (la relazione in conformità al punto 1.2 dell'allegato II del D.M. 04.05.198 deve riportare ogni dato necessario per la riproducibilità della valutazione); compilazione del relativo modello ministeriale (mod. REL. REI).

- B1.3.3 Compilazione della certificazione secondo il relativo modello ministeriale (mod. CERT. REI).
- B1.3.4 Descrizione tecnica esecutiva (progetto esecutivo) con i necessari elaborati grafici di supporto per l'esecuzione dell'opera secondo le modalità di valutazione della resistenza al fuoco; sono comprese le relazioni e dichiarazioni per la denuncia delle opere strutturali (legge 1086/1971 e seguenti), se richiesto, solo per gli elementi calcolati con requisiti di resistenza al fuoco.

B1.4 VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO

- B1.4.1 Esame in luogo dei singoli elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco e con riferimento alle certificazioni di resistenza e relativa relazione valutativa, sulla scorta di dichiarazioni di corretta posa degli eventuali rivestimenti protettivi e sulle dichiarazioni della Direzione Lavori ed accertamento, con stesura di dichiarazione secondo modello ministeriale (mod. DICH. CORRISP.), della corrispondenza tra gli elementi certificati e quelli posti in opera per quanto attiene a :
- numero e posizione elementi
 - geometria degli elementi
 - materiali costitutivi
 - condizioni di carico e di vincolo
 - caratteristiche e modalità di posa e di eventuali protettivi.
- B1.4.2 Assistenza alla direzione lavori per l'interpretazione e corretta esecuzione del progetto esecutivo della resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti. (Qualora ciò non fosse previsto il professionista potrà, a suo giudizio, richiedere verifiche strumentali od avvalersi di dichiarazioni del Direttore Lavori)

B1.5 RESPONSABILE RICHIESTA C.P.I.

- B1.5.1 Sulla scorta dell'intera documentazione che ha portato al rilascio del parere positivo di conformità (D.P.R. n. 37/1998) e dell'elenco opere di adeguamento antincendio, predisposizione della richiesta di sopralluogo ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04.05.1998 con compilazione del modello ministeriale relativo (mod. PIN 3).
- B1.5.2 Raccolta delle dichiarazioni e certificazioni occorrenti e valutazione della loro completezza formale. (Il professionista che provvede alla raccolta non assume alcuna responsabilità sul contenuto delle stesse, riconducibile al relativo estensore)
- B1.5.3 Presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della richiesta di C.P.I. completa di documentazione di cui ai due punti precedenti.
- B1.5.4 Esame finale generale dell'attività intesa alla verifica della rispondenza dell'attività principale e di quelle secondarie eventualmente presenti alle specifiche approvate nella documentazione e relazioni tecniche che hanno ottenuto il parere di conformità ai sensi del D.P.R. n. 37/1998, al fine di costituire una valutazione tecnica antincendio sulla base della quale il titolare dell'attività possa consapevolmente sottoscrivere la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA_{VVF} con compilazione del mod. PIN 4)
- B1.5.5 Presentazione della DIA_{VVF} al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e restituzione del documento protocollato al Committente.

B1.6 VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO

B1.6.1 Valutazione rischi di incendio secondo l'allegato 1 del D.M. 10 marzo 1998 che si sviluppa attraverso:

- la determinazione dei pericoli di incendio
- l'identificazione delle persone esposte
- l'eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio
- la classificazione del livello di rischio di incendio residuo
- l'adeguatezza delle misure di sicurezza

B1.6.2 Conclusioni derivanti dalla valutazione dei rischi di incendio.

B1.7 ELABORATI VIE DI FUGA

B1.7.1 Predisposizione di tavole grafiche generali e particolari, da redigersi sulla scorta del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e del piano di emergenza, indicanti :

- la posizione in pianta "Voi siete qui"
- la posizione delle vie di fuga
- le apparecchiature di protezione attiva (estintori, idranti ecc)
- le posizioni degli organi di intervento (interruttori elettrici, saracinesche, ecc.)
- semplici istruzioni di comportamento
- altre informazioni necessarie (vietato uso ascensori, ecc.)

B1.7.2 Istruzioni per la collocazione delle tavole grafiche.

B1.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

B1.8.1 Predisposizione del piano di emergenza redatto sulla scorta dell'allegato VIII del D.M. 10.marzo 1998, del progetto antincendio, della valutazione del rischio di incendio e comprendente studio, analisi e scelte di:

- azioni che i lavoratori debbono mettere in atto in caso di incendio
- procedure per l'evacuazione
- disposizioni per l'intervento dei soccorsi esterni
- misure per assistenza persone con ridotte capacità motorie.

Il piano deve svilupparsi in conformità al punto 8.2 del richiamato allegato VIII del D.M. 10.marzo 1998.

B2 COMPENSI

Il compenso per le prestazioni di ingegneria antincendio va inteso in aggiunta a quanto dovuto al professionista per qualsiasi altra prestazione.

I compensi delle singole prestazioni considerati in queste linee guida possono essere ricondotti, il più delle volte, al compenso $C_{prog,VVF}$ per la richiesta del parere di conformità secondo quanto nel seguito precisato.

Nei compensi si deve fare riferimento a:

- **A** = ISTAT / 110,5 è il coefficiente di aggiornamento (vedasi settima riga del precedente punto A2)
- **D** = 1 se l'attività è prevalentemente civile, ad uso commerciale o terziario; **D** = 0,5 se si tratta di impianto; **D** = 0,8 se si tratta di stabilimento, industria o similari.

B2.1 ELENCAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

$$\text{Compenso} = 500 \times \mathbf{A} + 0,25 \times \mathbf{C}_{prog,VVF} \times \mathbf{D}$$

Il compenso non è dovuto se il professionista ha già redatto il progetto per il parere di conformità poiché tale progetto deve essere completo anche dell'elencazione delle opere di adeguamento antincendio .

B2.2 ASSISTENZA ANTINCENDIO ALLA DIREZIONE LAVORI

$$\text{Compenso} = 1.000 \times \mathbf{A} + 1,6 \times \mathbf{C}_{\text{prog.vvf}} \times \mathbf{D}$$

Se l'incarico viene affidato allo stesso professionista che ha provveduto alla redazione della documentazione e relazione per l'ottenimento del parere positivo sulla conformità e nell'ipotesi che non siano intervenute modifiche o variazioni rispetto alle situazioni accertate e riportate nelle documentazioni, il compenso complessivo di cui sopra potrà ridursi del 15% .

Se l'incarico viene conferito al professionista che svolge già la Direzione Lavori, il compenso viene ridotto nella misura del 50% di quanto sopra esposto.

B2.3 PROGETTAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI PORTANTI E SEPARANTI

Il compenso viene diversificato a seconda della metodologia di calcolo utilizzata (analitica o tabellare/sperimentale)

Valutazione analitica:

Il compenso prevede una quota fissa pari a $\text{€} = 200 \times \mathbf{A}$ ed una quota a percentuale.

B2.3.1 La quota percentuale, denominata $\mathbf{C}_{\text{classe Ig}}$, viene determinata secondo la legge tariffaria vigente per la classe I g sull'importo (corrispondente al valore economico stimato) di ogni elemento. Si ricorda che secondo la legge tariffaria vigente sopra richiamata il compenso $\mathbf{C}_{\text{classe Ig}}$ viene ottenuto moltiplicando l'importo di ogni elemento per la percentuale della Tabella A corrispondente nella colonna I g all'importo, ulteriormente moltiplicato per il coefficiente 0,55 (tiene conto delle prestazioni parziali da a) ad f) della Tabella B). Il compenso di ogni elemento ($\mathbf{C}_{\text{classe Ig}})_n$ deve essere assunto non inferiore a $\text{€} 100 \times \mathbf{A}$ e conteggiando un aumento del compenso per ogni elemento pari al 10% per le caratteristiche E e di altro 10% per la caratteristica I.
(All'atto della stesura della presente la legge tariffaria vigente è la n. 143/49)

B2.3.2 Qualora si tratti di una verifica per un elemento già esistente con esaustiva relazione di dimensionamento con calcolo a freddo, il compenso risulta quello precedentemente indicato con la quota a percentuale ridotta al 50%, cioè $\mathbf{C}_{\text{classe Ig}} \times 0,5$.

B2.3.3 In casi di assenza di una relazione valutativa esaustiva del dimensionamento a freddo il compenso, valutato come in B2.3.1 sopra, va incrementato del 50 % per la parte della quota percentuale, cioè $\mathbf{C}_{\text{classe Ig}} \times 1,5$.

Per la valutazione analitica di resistenza al fuoco pertanto e con le precisazione di cui sopra chiamando con α_i il generico coefficiente moltiplicativo pari a 1 (valido per B2.3.1), 0,5 (valido per B2.3.2) o 1,5 (valido per B2.3.3) il compenso diviene:

$$\text{Compenso} = 200 \times \mathbf{A} + (\mathbf{C}_{\text{classe Ig}})_1 \times \alpha_1 + (\mathbf{C}_{\text{classe Ig}})_2 \times \alpha_2 + \dots + (\mathbf{C}_{\text{classe Ig}})_n \times \alpha_n$$

Valutazione tabellare o sperimentale (senza estrapolazione analitica)

Per la valutazione tabellare e/o sperimentale:

$$\text{Compenso} = (200 + \mathbf{n}^{0,71} \times 100) \times \mathbf{A}$$

dove con **n** si indica il numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la valutazione.

B2.4 VERIFICA DI CORRISPONDENZA IN OPERA DI ELEMENTI PORTANTIE SEPARANTI RESISTENTI AL FUOCO

Per la verifica di corrispondenza:

$$\text{Compenso} = (200 + n^{0,71} \times 100) \times A$$

dove con **n** si indica il numero dei diversi elementi per i quali è stata eseguita la verifica di corrispondenza in opera.

B2.5 RESPONSABILE RICHIESTA C.P.I.

Per lo svolgimento delle fasi da B.1.5.1 a B.1.5.3 il compenso viene valutato in:

$$\text{Compenso} = 500 \times A + 0,35 \times C_{\text{prog.VVF}} \times D.$$

La prestazione del professionista dovrà essere remunerata con il compenso sopra indicato anche qualora non gli venissero prodotte, dopo sollecito scritto, in tempo ragionevolmente utile (massimo 4 mesi) le dichiarazioni e certificazioni necessarie come indicate al punto B.1.5.2

Per l'estensione anche alle fasi B.1.5.4 e B.1.5.5, il compenso complessivo viene valutato in:

$$\text{Compenso} = 1.000 \times A + 0,7 \times C_{\text{prog.VVF}} \times D.$$

Qualora lo stesso professionista fosse stato anche incaricato del compito di “Coordinatore di sicurezza antincendio” per lo stesso progetto antincendio al compenso per le prestazioni di cui al punto B1.2 si sommano quelle del presente punto ridotte del 20%.

Qualora lo stesso professionista avesse anche elaborato la prestazione per il parere di conformità per lo stesso progetto antincendio il compenso al compenso per le prestazioni di cui al punto B1.2 si sommano quelle del presente punto ridotte del 30%.

B2.6 VALUTAZIONE RISCHI DI INCENDIO

$$\text{Compenso} = (800 + n \times 100 + pp \times 4) \times A.$$

dove con **n** si rappresenta il numero di attività (D.M. 16.2.1982) presenti e con **pp** si indica il numero massimo delle persone presenti

B2.7 ELABORATI VIE DI FUGA

$$\text{Compenso} = (500 + g \times 100) \times A.$$

dove per **g** si intende il numero di elaborati grafici diversi prodotti.

(Il compenso tiene conto della prestazione tecnica partendo dal supporto informatico di rilievo della situazione dei luoghi fornita al professionista; qualora tale supporto non fosse disponibile dovrà essere valutato a discrezione l'onere relativo).

B2.8 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA

$$\text{Compenso} = (500 + pp) \times A + 0,1 \times C_{\text{prog.VVF}}$$

dove con **pp** si indica il numero massimo delle persone presenti.

Qualora si tratti di attività non soggetta al controllo dei VVF si calcolerà ugualmente il valore di $C_{\text{prog.VVF}}$ rifacendosi ad attività similari soggette.

C) RICHIESTA RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Premesso che:

- l'art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 (G.U. n. 57 del 10.03.1998) prescrive che:
 - "Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al comando (*Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco*), in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5 (*Decreto del Ministero dell'Interno 04.05.1998*), corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. omissis ... "
- l'art. 4 comma 2 del D.M. 04.05.1998 in merito all'art. 4 del precitato D.P.R. n. 37/1998 fornisce le seguenti indicazioni applicative:
 - "Alla domanda (*di rinnovo del certificato di prevenzione incendi*) sono allegati ... omissis ... perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato e iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. ... omissis ... "
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell' 11.12.1985 riporta al punto 15 il seguente parere del C.C.T.S.:
 - "omissis ... i controlli di cui al punto B (controlli della esistenza di dispositivi, sistemi ed impianti, non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività e finalizzati alla protezione attiva antincendio) debbono formare oggetti di accertamenti in loco eseguiti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero di perizia giurata,

le presenti linee guida individuano le prestazioni che il professionista è chiamato a fornire al fine del rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 37/1998 e decreti ad esso collegati, relativamente a quelle attività soggette a norma del D.M. 16.02.1982 e successive modifiche e/o integrazioni al controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e quantificano i relativi compensi.

C1 INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'individuazione delle singole prestazioni è schematizzata come segue.

- C1.1 Acquisizione da parte del professionista, presso il Committente di:
 - certificato di prevenzione incendi vigente e che si intende rinnovare;
 - copia conforme, redatta e sottoscritta dal titolare della attività, della richiesta di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (mod. PIN5) che attesti, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998, la non mutata situazione della propria attività (mod. PIN6) rispetto alla data di rilascio del C.P.I., nonché l'esistenza ed efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti, espressamente finalizzati alla prevenzione incendi
- C1.2 Esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia e che vengono espressamente menzionati nel C.P.I. in fase di rinnovo. Si richiama che i dispositivi, sistemi ed impianti oggetto della perizia sono quelli così definiti all'art. 4 del D.M. 04.05.1998 e ripresi dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 05.05.1998.
Si precisa che nella fase di accertamento dell'efficienza il professionista può richiedere ed acquisire, a suo giudizio, eventuali prove e controlli da altri effettuati.

C1.3 Redazione su carta legale di perizia tecnica (compilazione di mod. PIN 7) da giurarsi e poi inoltrare al locale Comando dei Vigili del Fuoco.

Nel caso in cui il professionista non ritenga in efficienza gli impianti di cui trattasi, è tenuto a redigere e fornire al Committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate. Il Committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l'esecuzione della verifica.

C2 COMPENSI

Compenso = $(400 + \sum_i p_i) \times A$

dove p_i è il compenso in relativo al singolo impianto iesimo controllato: tale valore è dato dalla formula: $p_i = 3 \times S^{0,71}$

con S parametro d'estensione assunto pari alla superficie in m^2 effettivamente protetta dall'impianto iesimo.

Nel caso la medesima area S abbia più impianti di tipo diverso, il compenso " p_i " andrà determinato per ogni impianto.

Qualora l'esito dei controlli non risultasse tale da consentire al professionista la redazione di perizia positiva, il compenso al professionista è dovuto per l'intero e se allo stesso, dopo l'esecuzione delle opere di sistemazione, fosse richiesta ulteriore controllo e redazione di perizia giurata il nuovo compenso sarà ridotto nella misura del 50 %.